



ATTO N. 1201 /BIS

Relazione della I Commissione consiliare permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore di maggioranza Consigliere Renato Locchi
Relatore di minoranza Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani
Relazioni orali ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento interno

SULLA


PROPOSTA DI LEGGE

recante il seguente titolo, così modificato:

**“Ulteriori integrazioni della legge regionale 18 ottobre
2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà
personale)”**

Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 30/1/2014

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 13/2/2014



COMUNICAZIONE DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente nella seduta del 30 gennaio u.s. ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno, l'atto n. 1201 ed ha espresso, a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti, parere favorevole sul testo che si propone così come risulta emendato e recante il seguente titolo: "Ulteriori integrazioni della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale)".

Si comunica inoltre che la proposta di legge medesima è stata sottoscritta dai Consiglieri Damiano Stufara e Renato Locchi.

La Commissione ha altresì incaricato di riferire oralmente al Consiglio, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, per la maggioranza al Consigliere Renato Locchi e per la minoranza al Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori consiliari.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13;

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Dottorini, concernente: "Ulteriore integrazione della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale)", depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 3 maggio 2013 e trasmessa, in pari data, per competenza in sede redigente alla I Commissione consiliare permanente e al Comitato per la legislazione ai sensi dell'articolo 39, comma 5, del Regolamento interno (ATTO N. 1201);

ATTESO che la proposta di legge suddetta è stata sottoscritta anche dai Consiglieri Damiano Stufara e Renato Locchi;

ATTESO altresì che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione del Consiglio regionale secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;


ATTESO altresì che il titolo della proposta di legge risulta così modificata: "Ulteriori integrazioni della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale)";

VISTO l'articolo 30 del Regolamento interno;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare permanente illustrate ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno per la maggioranza dal relatore Consigliere Renato Locchi e per la minoranza dal relatore Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 1201/BIS);

VISTO l'emendamento presentato ed approvato in Commissione;

VISTO lo Statuto regionale;



VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

*con votazione separata articolo per articolo,
nonché con votazione finale sull'intera
legge che ha registrato voti favorevoli,
..... voti contrari e voti di astensione,
espressi nei modi di legge dai
Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriori integrazioni della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale)", composta di n. 2 articoli nel testo che segue:

TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI DOTTORINI, STUFARA E LOCCHI	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1	Art. 1 (Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13/2006 è aggiunto il seguente: <i>"1 bis. Se al termine della terza votazione non si sia raggiunta la maggioranza richiesta dal comma 1, a partire dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati."</i>	1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale) è inserito il seguente: <i>"1 bis.</i> <i>idem</i>
	Art. 2 (Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13)
	1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 13/2006, la parola: <i>"pari"</i> è sostituita dalle seguenti: <i>"determinata dalla Giunta regionale non oltre"</i> .